



COMUNE di SERIATE
Provincia di Bergamo

PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Progettisti:



dr. arch. Giambattista Maria Gaiti
dr. arch. Dimitri Di Tonno
dr. ing. Gianfranco Lanfranchi
geom. Stefano Lecchi
des. Anna Maria Gaiti

con la collaborazione di

dr. arch. Gianfranco Coppetti

Allegato :

B

Data:

30 novembre 2008
agg. 30 dicembre 2008

Oggetto della tavola:

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Comune di Seriate (Bergamo)

Piano Regolatore Cimiteriale

Norme Tecniche di Attuazione

INTRODUZIONE

Si intendono integralmente richiamati leggi e regolamenti nazionali che disciplinano la materia sotto gli aspetti sanitari e della polizia mortuaria.

Per quanto non espressamente previsto o disciplinato dalle presenti Norme, a livello locale si fa riferimento e si richiamano:

- il Regolamento comunale di polizia mortuaria, approvato dal Consiglio Comunale di Seriate con deliberazione n° 36 del 12.06.2007, composto da n° 106 articoli suddivisi in sei Titoli, così come modificato con deliberazione C.C. n° 48 del 29.09.2008;
- il Decreto Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n° 285 "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria" che specificatamente dedica il Capo X alla Costruzione dei cimiteri, Piani cimiteriali, Disposizioni tecniche generali, il Capo XI alla Camera mortuaria, il Capo XII alla Sala per autopsie, il Capo XIII all' Ossario comune, il Capo XIV alla Inumazione, il Capo XV alla Tumulazione, il Capo XVI alla Cremazione, il Capo XVIII alle Sepolture private nei cimiteri, il Capo XX ai Reparti speciali entro i cimiteri;
- la Circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993 n° 24 esplicativa del Regolamento di polizia mortuaria approvato con DPR 10/9/1990 n° 285 in specie relativamente ai criteri di determinazione dell' area cimiteriale (punto 10), alle indicazioni tecniche per locali e strutture di servizio cimiteriale (punto 12), alla revisione di criteri costruttivi per i manufatti a sistema di tumulazione (punto 13), agli impianti di cremazione, cinerario comune e nicchie cinerarie (punto 14), alla ristrutturazione di cimiteri esistenti (punto 16);
- l' art. 28 della Legge 1 agosto 2002 n° 166 "Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti" per quanto attiene le fasce di rispetto e le competenze in materia del Consiglio Comunale e dell' A.S.L.;
- la Legge Regionale n° 22 dell' 18 novembre 2003 "Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali", con particolare riferimento a quanto contenuto nell' art. 9;

-
- il Regolamento regionale 9 novembre 2004 n° 6 “Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali” che introduce in modo dettagliato e puntuale nuove Disposizioni generali sul servizio dei cimiteri (Capo II), Disposizioni tecniche generali sulle aree cimiteriali (Capo III), e riserva alle Inumazioni, tumulazioni e cremazioni il Capo IV, alle Sepolture private nei cimiteri il Capo V, alle Sepolture fuori dai cimiteri il Capo VII, alle Attività funebri il Capo IX e agli Adempimenti conseguenti al decesso e trattamenti sul cadavere il Capo X. Vanno pure richiamati e attentamente considerati i tre allegati del Regolamento regionale, che sono rispettivamente dedicati ai Piani cimiteriali, progetti di costruzione e ampliamento dei cimiteri il primo, ai Requisiti dei loculi per la tumulazione il secondo, alle Caratteristiche delle casse il terzo;
 - la Deliberazione della Giunta Regionale 21 gennaio 2005 n° VII/20278 “Attuazione del Regolamento regionale n. 6 in materia di attività funebri e cimiteriali, approvazione dei contenuti formativi per gli operatori esercenti l’attività funebre (art. 32), dei modelli regionali (artt. 13, 14, 30, 36, 37, 39, 40 comma 6) nonché delle cautele igienico-sanitarie di cui all’ art. 40 comma 4”;
 - la Circolare Giunta regionale – Direzione Sanità n. 21/SAN del 30 maggio 2005 “Indirizzi applicativi del Regolamento regionale 9 novembre 2004 n. 6”;
 - il Regolamento regionale 6 febbraio 2007 n° 1 “Modifiche al Regolamento regionale 9 novembre 2004 n. 6”.

TITOLO I° - NORME GENERALI

Art. 1 Campo di operatività

Il Piano Regolatore Cimiteriale, redatto ai sensi del D.P.R. n° 285 del 10/9/1990 recependo le indicazioni della Circolare n° 24 del 24/6/1993 del Ministero della sanità, della citata Legge regionale 18 novembre 2003 n° 22, del richiamato Regolamento regionale 9 novembre 2004 n° 6 e successive modifiche ed integrazioni, si applica al cimitero di Seriate e al relativo intorno che per vicinanza o rapporto ne è in qualche modo influenzato e coinvolto (area di accesso antistante e retrostante, aree limitrofe destinate a verde pubblico, aree di parcheggio) essendo comprese nella fascia di rispetto cimiteriale.

Qualsiasi intervento di trasformazione edilizia ed urbanistica all' interno delle aree come sopra definite è soggetto alle indicazioni e alle prescrizioni contenute nelle presenti Norme, negli elaborati di Piano nonché nel citato Regolamento comunale di polizia mortuaria che qui si intendono integralmente richiamati.

Art. 2 Modalità di attuazione del Piano Regolatore Cimiteriale

Il Piano viene attuato mediante:

- il conforme uso delle aree, dei campi, dei manufatti e delle costruzioni esistenti;
- l' elaborazione di piani attuativi di dettaglio;
- la conforme predisposizione e preparazione di campi e reparti con ridisegno di quelli esistenti laddove previsto;
- la conforme realizzazione di nuovi interventi edilizi sia da parte pubblica che privata su terreni in concessione;
- l' adeguamento e il miglioramento di infrastrutture e servizi;
- l' attuazione di regolari e programmate operazioni atte a garantire le rotazioni di legge;
- l' attuazione di specifici interventi di valorizzazione e recupero degli immobili esistenti nonché di risanamento e di adeguamento funzionale;
- l' esecuzione di opere finalizzate all' eliminazione di barriere architettoniche;
- il mantenimento delle superfici erbate e l' arricchimento del verde con l' introduzione di adeguate essenze arboree ed arbustive;

- l' esecuzione di adeguati e puntuali interventi di manutenzione su aree e costruzioni da parte del Comune e dei privati secondo le rispettive competenze.

Art. 3 Autorizzazione per l' esecuzione degli interventi

I provvedimenti autorizzativi, ove necessari, sono rilasciati dal Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Seriate.

All' A.S.L. rimangono ovviamente le competenze attribuite con Decreto Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n° 285 "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria" e dalla Circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993 n° 24 esplicativa del Regolamento sopra citato, nonché dalla Legge regionale 22/2003 e dal Regolamento regionale 6/2004.

Per le semplici riparazioni, pulitura dei monumenti, lapidi, croci ecc. e per i lavori di ordinaria manutenzione basterà effettuare preventiva comunicazione scritta al Settore Servizi cimiteriali comunali.

Per ogni intervento, l' inizio lavori va comunicato al Comune almeno cinque giorni prima di intraprendere le opere.

Art. 4 Sepulture ad inumazione

Il Piano cimiteriale riserva alle sepolture ad inumazione per adulti appositi campi nell' area centrale del cimitero "parte vecchia" da adibire ad inumazione decennale e ad inumazione ventennale in concessione onerosa.

I bambini sono invece collocati a fianco della nuova Cappella, in zona sopraelevata del cimitero.

Conformemente alle disposizioni contenute nella Circolare n° 21/SAN della Giunta Regionale – Direzione Generale Sanità è stata inoltre individuata a fianco della nuova Cappella un' area per l' inumazione di nati morti e feti; i prodotti abortivi, ove richiesto e con le modalità del punto 4 della medesima Circolare, saranno inumati nel Campo Ospedale.

Le caratteristiche delle fosse e le modalità di utilizzo sono indicate all' art. 15 del Regolamento regionale 9 novembre 2004 n° 6, cui si rimanda esplicitamente.

La predisposizione dei campi dovrà essere preceduta da profonda bonifica del terreno con rimozione di casse o tracce di precedenti sepolture e sarà effettuata miscelando opportunamente il terreno per correggerne le caratteristiche di argillosità con presenza di acqua che ostacolano i naturali processi di decomposizione.

L' utilizzo dei campi avverrà con le modalità indicate al Capo XIV art. 68 e seguenti del Decreto Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n° 285 e secondo lo schema predisposto dal Piano Regolatore Cimiteriale, di cui le presenti Norme fanno parte.

Art. 5 Identificativi delle sepolture ad inumazione

Ogni fossa nei campi di inumazione è contraddistinta da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, o da chi per esso, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

Sul cippo viene applicata, a cura del Comune o di chi per esso, una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Art. 6 Monumento copritomba

A richiesta dei privati, su ogni fossa in campo ad inumazione, può essere autorizzata dal Comune, previo versamento della relativa tariffa, l'apposizione, a cura e spese degli interessati, di cordoni di pietra naturale della misura di m. 1,10 x 2,10 agli spigoli esterni, nonché la sistemazione delle sepolture stesse, in sostituzione del cippo, mediante posa di monumenti copritomba che lasci scoperta un'area pari ad almeno un terzo della fossa, al fine di non rallentare il fenomeno della mineralizzazione.

Le ornamentazioni dei monumenti copritomba, comprese eventuali piccole sculture, non devono superare l'altezza del cippo. (art. 34 del Regolamento comunale).

Il monumento sostitutivo sarà invece obbligatorio sulle sepolture ad inumazione assegnate in concessione onerosa e introdotte dal Piano regolatore cimiteriale.

Sono allegati alle presenti Norme alcuni schemi di lastra che consentono di mantenere la permeabilità della copertura nei termini di legge.

Art. 7 Altre aree riservate all' inumazione

In aggiunta alle previsioni di cui all' art. 4, il Piano ha previsto:

- una zona per il seppellimento di defunti in caso di calamità, da mantenere a prato eventualmente arricchito da piccoli arbusti;
- alcune aree di mineralizzazione o consumo da destinare alla mineralizzazione dei cadaveri provenienti da altra sepoltura, principalmente a tumulazione e per scadenza di concessione.

Art. 8 Sepolture a tumulazione

Come indicato all' art. 35 del Regolamento comunale sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette di resti mortali o urne cinerarie in opere murarie-loculi costruite nel cimitero comunale, per conservarvi per un periodo di tempo determinato, le spoglie mortali.

Ogni nuova sepoltura deve avere dimensioni interne e caratteristiche conformi a quanto specificato nell'allegato 2 del R.R. n. 6/2004.

Art. 9 Sepolture a tumulazione ammesse dal Piano

Sono ammesse dal Piano:

- Tumulazione in nuove Tombe di famiglia realizzate (ad eccezione del monumento) dal Comune o direttamente e totalmente dai privati;
- Tumulazione in Tombe a 2 posti nel campo riservato alla costruzione di tali nuovi manufatti;
- Tumulazione in Tombe ad posto (Giardinetti), ma solo fino ad esaurimento delle concessioni in atto;
- Tumulazione nelle Cappelle di famiglia esistenti;
- Tumulazione in Colombari;
- Tumulazione dei religiosi nella Chiesina e nell' apposita cappella;
- Tumulazione delle Suore della Sacra Famiglia nei due campi loro assegnati nonchè tomba di famiglia presente in una campata del portico principale.
- Tumulazione dei resti negli Ossari e nei Cinerari esistenti e in quelli nuovi recuperati da riconversione di colombari non più a norma.

Sono anche confermati l' Ossario comune esistente e il Giardino delle rimembranze di nuova ubicazione per la dispersione delle ceneri provenienti da cremazione.

Art. 10 Sepolture con caratteristiche non conformi alle normative vigenti

Nel cimitero di Seriate sono presenti:

- loculi aventi dimensioni inferiori a quelle indicate nell' allegato 2 del Regolamento regionale n° 6/2004 (cm. 75 di larghezza x cm.70 di altezza x cm.225 di lunghezza): laddove non è espressamente prevista una riconversione per diverso utilizzo dei manufatti, alla scadenza delle concessioni in atto ne viene consentita una riassegnazione e un riutilizzo per tumulazione purchè gli stessi abbiano dimensioni

sufficienti con larghezza non inferiore a cm. 65, si trovino in buone condizioni costruttive, siano privi di crepe o cedimenti, abbiano il piano di appoggio inclinato verso l' interno; ai nuovi concessionari deve essere data preventiva comunicazione delle dimensioni ridotte del loculo in modo che ne venga accertata la compatibilità con la cassa da tumulare;

- loculi doppi in grado di ospitare due casse ma aventi all' esterno apertura di dimensioni corrispondenti a quelle dei loculi singoli: per il loro utilizzo si rimanda all' articolo successivo;
- tombe aventi collocazione dei feretri su mensole posizionate su pareti di un singolo vano interrato: i concessionari dovranno provvedere al loro adeguamento prevedendo la formazione di singoli loculi e di vestibolo per l' abbassamento dei feretri, come indicato all' art. 35 punto 7 del Regolamento comunale;
- tombe prive di spazi interni idonei per consentire tumulazione o estumulazione di un feretro senza movimentazione di altri feretri: i concessionari dovranno provvedere al loro adeguamento come indicato all' articolo successivo. Per queste sepolture il Piano cimiteriale prevede comunque una specifica deroga a termini dell' art. 16 del Regolamento regionale n° 6/2004;
- cripte per la collocazione di bare o casse prive di strutture atte a sostenere e a raggiungere singolarmente le stesse: anche per questa tipologia si rimanda a quanto contenuto nell' articolo successivo.

Art. 11 Sepolture in deroga

Per un periodo massimo di vent' anni dall' entrata in vigore del Regolamento regionale n° 6/2004 è consentita la tumulazione di nuovi defunti nelle tombe di famiglia e in cripte prive di accesso indipendente ai singoli loculi con contratto di concessione non scaduto e nei loculi doppi con contratto in corso ove sia già presente un cadavere, in deroga alle disposizioni di cui all' art. 16 del Regolamento regionale sopra citato.

Trascorsi i vent' anni dall' entrata in vigore del Regolamento senza che siano stati apportati lavori di adeguamento per la messa a norma, nei loculi doppi, nelle cripte e nelle tombe possono svolgersi unicamente operazioni cimiteriali di estumulazione; sono sempre consentite tumulazioni di urne cinerarie e di cassette di resti ossei come disposto all' art. 16 punto 10 del Regolamento regionale n° 6/2004.

I loculi doppi che a quella data risulteranno utilizzati parzialmente e quelli che si rendessero comunque disponibili per una riassegnazione, potranno essere dati in concessione esclusivamente come singoli.

Art. 12 Ornamentazione di loculi, ossari e cinerari

Le lapidi di chiusura di loculi, ossari e cinerari (nicchie) sono di marmo e sono fornite esclusivamente dal Comune.

Oltre al nome, cognome e dati anagrafici del defunto sepolto nel loculo (con eventuale soprannome in seconda riga) e dei defunti di cui vengono conservati i resti, sulle lapidi sono ammessi:

l'apposizione della fotografia del defunto tumulato nel loculo, purché sia di materiale di lunga durata e indelebile, nonché l'incisione di immagini sacre di piccole dimensioni o l'applicazione delle immagini sacre, purché in marmo, in bronzo o in rame;

l'apposizione di fotografie di altri defunti, purché parenti entro il quarto grado, sebbene non tumulati nel loculo stesso; per questi tuttavia deve essere specificato il luogo di sepoltura effettiva.

Sulle lapidi sono ammessi lampade votive e portafiori in bronzo, rame o marmo (esclusi ferro, ghisa o altri metalli) che non devono sporgere più di cm. 13 dal piano della lapide, né essere infissi sulle fascette di rivestimento, né oltrepassare i limiti della lapide come da art. 54 del vigente Regolamento comunale.

Art. 13 Tombe a tumulazione

I singoli concessionari di aree destinate alla costruzione di tombe devono provvedere, a propria cura e spese, alla costruzione delle camere in muratura, nonché alla collocazione di un monumento di copertura.

I monumenti devono essere costruiti in modo da permettere l'introduzione dei feretri senza manomettere o danneggiare le tombe circostanti e con caratteristiche tali da non creare ostacoli visivi alla percezione dell' area in generale e delle tombe limitrofe.

Come per tutti i tipi di sepoltura è vietato l'impiego di materiali facilmente deteriorabili, di ghisa e di ferro, esclusi i ferri battuti di riconosciuto pregio artistico, purché protetti da verniciatura antiruggine.

La costruzione delle camere in muratura e la posa in opera del monumento deve essere preventivamente autorizzata con provvedimento del Dirigente del Settore III secondo modalità indicate all' art. 55 del Regolamento comunale di polizia mortuaria.

La costruzione delle opere deve in ogni caso essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero

In ogni caso l'altezza massima del monumento, a sistemazione avvenuta, non dovrà superare cm. 140 rispetto alla quota del vialetto, fatta eccezione per le tombe di famiglia realizzate nell' area antistante la chiesina, per le quali l' altezza massima del monumento, a sistemazione avvenuta, non dovrà superare cm. 200 rispetto alla quota del vialetto. (deliberazione del Consiglio Comunale n° 48 del 29.09.2008).

Art.14 Adeguamento di tombe e sepolture con caratteristiche non conformi alle disposizione di legge.

In ragione della presenza nel cimitero di Seriate di

- a) loculi aventi dimensioni inferiori a quelle indicate nell' allegato 2 del Regolamento regionale n° 6/2004;
- b) loculi doppi in grado di ospitare due casse ma aventi all' esterno apertura di dimensioni corrispondenti a quelle dei loculi singoli;
- c) tombe aventi collocazione dei feretri su mensole posizionate su pareti di un singolo vano interrato;
- d) tombe prive di spazi interni idonei per consentire tumulazione o estumulazione di un feretro senza movimentazione di altri;
- e) cripte per la collocazione di bare o casse prive di strutture atte a sostenere e a raggiungere singolarmente le stesse,

si impongono come necessari interventi atti a regolarizzare le situazioni in atto da attuare possibilmente in occasione di nuove tumulazioni e comunque obbligatoriamente in occasione del rinnovo della concessione. Per le specifiche disposizioni e per la deroga prevista a termini dell' art. 16 del Regolamento regionale n° 6/2004 si fa comunque rimando ai precedenti articoli 10 e 11 delle presenti Norme.

Resta comunque inteso che, in assenza dei necessari adeguamenti atti a rendere possibile tumulazioni o estumulazioni di un feretro senza dover movimentare altro feretro, decorso il termine di vent' anni dall' entrata in vigore del Regolamento regionale 9 novembre 2004 n° 6, nel loculo, nella cripta o nella tomba potranno svolgersi unicamente operazioni cimiteriali di

estumulazione. saranno sempre consentite tumulazioni di urne cinerarie e di cassette di resti ossei.

Art.15 Elementi di pregio su tombe scadute

Elementi di pregio presenti su tombe, anche ad inumazione, scadute o non confermate dovranno essere rimossi con perizia e ricollocati in altro luogo del cimitero a cura e spese del Comune, salvo che gli stessi non vengano richiesti e riscattati con versamento del corrispettivo che verrà specificatamente definito, da parte dei congiunti o dei diretti discendenti del/dei defunto/i sepolto/i.

Art. 16 Cappelle di famiglia

Non avendo l' Amministrazione Comunale espresso una specifica richiesta non sono state previste dal Piano nuove cappelle private da aggiungere alle due esistenti.

Art. 17 Campi di mineralizzazione

Per consentire l' effettiva liberazione di loculi ed aree alla scadenza delle concessioni, il Piano prevede espressamente dei campi ove i resti possano essere trasferiti per il completamento dei processi naturali di mineralizzazione.

L' inumazione dei resti dura normalmente cinque anni; il tempo di seppellimento determinato dall' art. 82 del D.P.R. n° 285/90 viene comunque ridotto a 2 – 3 anni con impiego di soluzioni enzimatiche di cui al punto 2 della Circolare Ministero della Sanità 31 luglio 1998 n° 10.

In alternativa alla collocazione nei campi di mineralizzazione i resti possono essere cremati, su espressa manifestazione di volontà dei parenti diretti del defunto e/o dagli aventi diritto.

Art. 18 Ossari

Nel cimitero sono presenti ossari dove possono essere conservate in concessione onerosa le cassette con i resti dei defunti che lo desiderano.

E' pure presente un ossario comune dove vengono raccolte e conservate le ossa che si rinvergono in area cimiteriale o altrove nonchè in occasione delle esumazioni ordinarie a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di raccogliere per deporle in cellette, loculi o tombe posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione.

L'ossario comune esistente presso il Cimitero di Seriate è confermato dal Piano Regolatore Cimiteriale.

Art. 19 Cinerari e Giardino delle Rimembranze

Al momento non sono presenti cinerari ove possano essere conservate in regime di concessione le ceneri derivanti dalla cremazione dei cadaveri o dei resti di defunti già in precedenza sepolti nel cimitero. La collocazione delle urne avviene negli ossari ovvero in loculi di colombari o di tombe già occupato da feretro (compatibilmente con la capienza e le dimensioni del loculo).

Il Piano cimiteriale ha previsto una specifica dotazione di cinerari in ragione del diffondersi del ricorso alla cremazione riscontrato negli ultimi anni.

Come da indicazioni del Regolamento regionale n° 6/2004, il Piano ha anche individuato una specifica area per la dispersione delle ceneri provenienti da cremazione denominandola Giardino delle Rimembranze.

Su esplicita richiesta degli interessati le ceneri del defunto possono essere in alternativa collocate in urna, da conservare al di fuori del cimitero. In ogni caso valgono le disposizioni contenute negli articoli 13 e 14 dei Regolamenti regionali n° 6/2004 e n° 1/2007.

Art. 20 Aree da utilizzare in caso di catastrofe o calamità

L'area espressamente riservata allo scopo dal Piano e localizzata nella "parte nuova" del cimitero sarà mantenuta a prato; potranno essere messi a dimora anche arbusti purchè di limitate dimensioni e facilmente rimuovibili in caso di necessità.

Art. 21 Dotazioni, depositi e ambienti di servizio

L'attuale cimitero dispone di camera mortuaria, di locale per autopsie, di servizi per il pubblico, di ufficio e di locali di deposito. La camera mortuaria non può anche essere adibita a deposito di osservazione in quanto il cimitero non ha personale fisso che assicura la costante presenza e non è dotato di dispositivi per la rilevazione di eventuali segni di vita.

Vanno comunque richiamati in proposito gli accordi presi dal Comune di Seriate con l'Ospedale Bolognini e la presenza nel territorio comunale di una struttura privata del commiato, in grado di soddisfare all'occorrenza ogni necessità.

Gli ambienti riservati ad ufficio, magazzino e deposito oggi esistenti sono confermati.

Sono sempre possibili interventi secondo necessità sulle strutture già realizzate soprattutto per manutenzioni, adeguamenti e migliorie.

La dotazione di servizi igienici oggi esistente, che comprende bagni per il personale, per il pubblico, per disabili verrà integrata con una nuovi servizi di progetto in modo da rendere l' area cimiteriale meglio servita. Altri lavori riguarderanno i servizi per il personale che devono essere provvisti di spogliatoio e docce.

Art. 22 Spazi aperti accessibili al pubblico

Tutti gli spazi aperti del cimitero saranno sistemati e curati con visione unitaria di insieme in modo da garantire una fruibilità e una percettività globale degli spazi medesimi. La manutenzione delle aree, curata dal concessionario della gestione, dovrà essere attenta e continua.

L' accessibilità verrà comunque garantita con la prevista eliminazione delle barriere architettoniche rilevate dal Piano cimiteriale.

Art. 23 Aree esterne

Vengono confermate nell' attuale disegno le aree esterne destinate a parcheggio autovetture, che vengono giudicate funzionali e sufficienti allo scopo.

Art. 24 Fascia di rispetto cimiteriale

La fascia di rispetto del Cimitero è di metri 50 lungo l' intero perimetro cimiteriale.

Per il fatto che i cimiteri devono essere isolati dall' abitato (art. 57 del D.P.R. n° 285/90) è vietato costruire entro la fascia di rispetto nuovi edifici o ampliare quelli esistenti.

TITOLO II° - NORME FINALI

Art. 25 Realizzazione per fasi delle previsioni di Piano

Fermo restando quanto indicato al precedente art. 2 circa le modalità di attuazione del Piano Regolatore Cimiteriale, la realizzazione delle previsioni avverrà gradualmente, nell' arco dei 20 anni di validità dello strumento, salvo diverse valutazioni che emergessero nell' ambito della verifica del Piano prevista per legge.

Sono comunque giudicati prioritari:

Le opere finalizzate all' eliminazione delle esistenti barriere architettoniche;

L' uso del suolo in modo coerente e compatibile con le destinazioni dei Campi indicate dal Piano;

Rimozione delle sepolture di inumazione adulti esistenti da più di 10 anni e delle mineralizzazioni in sito da oltre 5 anni per un riordino delle relative aree, con bonifica, ridisegno e riutilizzo dei campi;

Predisposizione di un' ulteriore area di inumazione per adulti in modo da proporre questo tipo di sepoltura in concessione e per una durata superiore (20 anni);

Collocazione delle inumazioni bambini secondo disegno proposto dal Piano in alternativa ad una disposizione sparsa;

Regolare e puntuale estumulazione dei loculi presenti nei colombari e negli ossari per avvenuta scadenza di concessione (con recupero, messa in pristino ed eventuale riconversione dei manufatti);

Riassegnazione delle aree già occupate da tombe e liberabili per assenza di concessione o esaurimento di rinnovo;

Realizzazione di nuovi cinerari soprattutto per l' elevato ricorso alla cremazione di cadaveri e di resti positivamente riscontrato a Seriate;

Predisposizione di aree sufficienti di consumo e mineralizzazione per non interrompere le operazioni di estumulazione di cadaveri con concessione scaduta e la regolare rotazione dei loculi comunali;

Dare la possibilità agli interessati di costruirsi completamente su aree attribuite in concessione nuove tombe (di famiglia e soprattutto biposto) comprensive di manufatti interrati e soprastanti monumenti, in modo da differenziare l' attuale offerta, alquanto onerosa e come tale non accessibile a tutti;

Esumazioni a scadenza eseguite con gradualità e continuità per garantire avvicendamenti e rotazioni nei campi comuni;

Predisposizione di campi sufficienti per l' inumazione decennale, essendo obbligatorio il soddisfacimento di eventuali richieste, e del campo per calamità, che di fatto si realizza come area libera mantenuta a verde.

Si raccomandano inoltre:

l' uso di sostanze ammesse dalla legge per favorire i processi biologici nei campi di mineralizzazione;

l' introduzione di limitazioni alla concessione di tombe in assenza di defunto da seppellire nello spirito di quanto contenuto all' art. 25 punto 2 dei Regolamenti regionali n° 6/2004 e n° 1/2007;

l' adozione di tutti gli accorgimenti atti ad evitare il formarsi di ristagni d' acqua, limitando l' uso dei sottovasi e/o introducendo negli stessi filo di rame e barrette di rame metallico, adottando nuovi vasi in rame, provvedendo a frequenti ricambi d' acqua, aggiungendo larvicidi ove necessario, secondo indicazioni già espresse dall' A.S.L. per un' efficace lotta al diffondersi della zanzara tigre (*Aedes albopictus*) e dalla nota regionale 24.01.2006 prot. MI20070004022; si vedano in particolare le specifiche prescrizioni introdotte in proposito nel Regolamento comunale di polizia mortuaria.

Art. 26 Aggiornamento del Piano Regolatore Cimiteriale

Il Piano Regolatore Cimiteriale recepisce le necessità del servizio nell' arco di almeno vent' anni.

Tuttavia il Comune di Seriate è tenuto a revisionare il Piano almeno ogni 10 anni per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, adottando le stesse procedure seguite per il primo impianto.